

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI *FEDERICO II*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMI

Prot. 2015/ 0098047

del 19/10/2015



Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

Al Direttore Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
della Regione Campania
Centro Direzionale isola A/6
80143 Napoli
dg.06@pec.regione.campania.it
f.diasco@regione.campania.it

Oggetto: Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.

Si fa riferimento alla nota della Direzione Generale in indirizzo di pari oggetto - prot. n. 2015.0692930 del 15 ottobre u.s. - con la quale è stata ritrasmessa la relazione giustificativa per il calcolo dei pagamenti della misura/sottomisura/tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* del PSR Campania 2014/2020, alla luce delle osservazioni che ha formulato la Commissione europea, con propria nota Ares(2015)1746842 del 24 aprile 2015.

Tenuto conto di quanto riportato nella suddetta relazione, adeguatamente modificata per i motivi anzidetti, si rappresenta che è stata effettuata una *opportuna perizia* sul richiamato documento, secondo quanto previsto dall'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013, con la quale viene giustificata l'adeguatezza, la pertinenza e l'esattezza dei calcoli ivi riportati.

Si trasmette, pertanto, la *dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli* da accludere al PSR Campania 2014/2020 e la documentazione relativa al calcolo dei pagamenti opportunamente revisionata, laddove necessario.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi ZICARELLI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI *FEDERICO II*



Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013, al fine di giustificare e confermare la pertinenza, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei pagamenti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per la misura 10 del PSR Campania 2014-2020 - Sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* - Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Zicarelli)



PREMESSA

Il presente documento contiene la verifica e la conferma, attraverso perizia, dei calcoli dei pagamenti per la misura/sottomisura/tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* del PSR Campania 2014/2020, così come previsto dalle pertinenti disposizioni dell'Unione e, segnatamente, dall'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

La Regione Campania ha individuato nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed, in particolare, nel Dipartimento di *Medicina Veterinaria e Produzioni Animali* l'Organismo idoneo al rilascio della suddetta perizia, essendo funzionalmente indipendente e disponendo di professionalità interne, conoscenze e competenze tali da garantire un puntuale espletamento dell'incarico richiesto.

Nel prospetto sottostante sono indicati i riferimenti normativi dell'Unione, della misura, della sottomisura e della tipologia di intervento interessata, nonché gli estremi di identificazione del Dipartimento incaricato.

MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ORGANISMO INDIPENDENTE
Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 28 <i>Pagamenti agro-climatico-ambientali</i>	Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Via Federico Delpino, 1 – 80137 Napoli http://www.mvpa.unina.it/
Misura 10 <i>Pagamenti agro-climatico-ambientali</i>	
Sottomisura 10.1 <i>Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali</i>	
Tipologia di intervento 10.1.5 <i>Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono</i>	

La perizia, coerentemente con quanto indicato nel Reg. (UE) n. 1305/2013, è finalizzata a determinare la congruità dei pagamenti calcolati per ogni singolo intervento/specie e a verificare la correttezza relativa alle dimensioni economiche ed alla metodologia utilizzata per il calcolo, nonché la verificabilità e la qualità delle fonti utilizzate.

Il documento è stato redatto in base alle informazioni disponibili ed alla versione più aggiornata della documentazione necessaria per i fini di cui trattasi.

La presente dichiarazione/perizia, che viene acclusa al Programma di Sviluppo Rurale, intende dare evidenza degli elementi che hanno portato a determinare i livelli dei pagamenti previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, così come

disposto dall'art. 62 del Regolamento 1305/2013, nonché attestare l'esattezza e l'adequatezza dei calcoli.

La misura/sottomisura/tipologia di intervento per la quale viene esplicitata la metodologia di calcolo per la fissazione dell'importo dei sostegni - in base all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 – è disciplinata all'articolo 28 (*Pagamenti agro-climatico-ambientali*) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

E' stata valutata la metodologia più coerente con le prescrizioni normative, tenendo in considerazione i dati, le fonti statistiche e bibliografiche meglio rispondenti al processo logico per la definizione di un congruo livello di pagamenti.

Sono state altresì valutate le variabili in gioco e gli elementi di calcolo necessari ad evitare eventuali rischi di doppio finanziamento tra i fondi FEASR e FEAGA ed, in particolare, ad evitare possibili sovrapposizioni dei pagamenti previsti dalla sottomisura in oggetto con il sostegno concesso per le pratiche *greening* ed il *sostegno accoppiato*, rispettivamente previsti ai sensi degli articoli 43 e 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Tipologia di intervento 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

La tipologia di intervento è orientata alla protezione di razze animali autoctone geneticamente adattate ad uno o più *ambienti* o ad uno o più *sistemi produttivi tradizionali* minacciate di abbandono a seguito delle scelte da parte degli allevatori di protendere verso orientamenti produttivi maggiormente redditizi e quindi sulla base di motivazioni di natura strettamente economica.

Per accedere alla misura gli allevatori devono garantire l'allevamento di capi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici delle rispettive specie o razze. I richiedenti devono sottoscrivere l'impegno ad allevare in purezza il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto, ad applicare uno specifico piano di accoppiamento e ad iscrivere i nuovi nati al Libro Genealogico ovvero al Registro Anagrafico (Legge n. 30/91) e nel

caso degli equini, analogamente a quanto previsto dalle altre specie allevate, di annotare sul Registro di Stalla gli animali presenti.

Relativamente alle razze indicate nella relazione *l'Associazione Regionale Allevatori Campania (A.R.A.C.)* ne ha certificato il numero di riproduttori e la condizione di rischio di abbandono.


Per le motivazioni oggettive esposte in relazione, la procedura seguita dalla Regione Campania prevede che l'entità del pagamento sia differenziato in funzione delle specie allevate ed è stato determinato sulla base dei maggiori costi e/o del mancato guadagno derivante dall'allevamento di capi delle razze in esame.

Fonte dei dati e Metodologia utilizzata

Le fonti utilizzate per la determinazione dei dati sono le cosiddette fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti riconducibili a:

- Cons.D.A.B.I. – Standard di razza del TGA Antico *Casertana*;
- Elaborazione dati C.R.P.A. per ciò che riguarda i dati produttivi;
- Dati AIA -Produttività media triennio 2011/13 – per la determinazione produttiva della pecora delle Langhe, del bovino Bruna ed Agerolese;
- Dati Mi.P.A.A.F. per la pecora *laticauda* e per la *capra maltese*;
- Università degli Studi di Napoli *Federico II*, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Studio delle caratteristiche somatiche delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione per la definizione dello standard di razza per la determinazione produttiva degli *ovini matesina* e *bagnolese* e per la capra *cilentana* e *napoletana*.
- Dati ISMEA – media anno 2013 dei prezzi sui mercati all'origine riferiti alle categorie di suino da macello 145/160 (casertano) e 130/145 (suino ibrido), al latte bovino ed al latte ovino.

Il calcolo, differenziato per specie, è stato effettuato comparando la differenza di PLV/UBA derivante dall'allevamento di capi appartenenti alle richiamate razze con quelli di razze con attitudini produttive paragonabili a quelli in esame oppure



maggiormente presenti negli allevamenti. La descrizione ed il calcolo dei mancati redditi e/o dei maggiori costi è stata riportata anche per quelle razze i cui Registri Anagrafici sono istituiti ma allo stato non ancora attivati.

L'importo del pagamento è stato poi modulato in base alle caratteristiche della zootecnia campana ed in relazione alla presenza di prodotti trasformati tipici derivanti da tali allevamenti, fermo restando il limite massimo dell'Unione di € 200/UBA, in conformità a quanto stabilito dall'allegato II *Importi e aliquote di sostegno* del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso degli equini sono da considerare valide le motivazioni esposte a giustificazione dell'importo stabilito, soprattutto in funzione della mancata produttività di tali animali all'interno delle aziende, la cui presenza è decisamente determinata dalla volontà e dalla passione dell'imprenditore nei confronti delle razze in esame.

Conclusioni

I dati riportati nelle tabelle risultano sufficientemente esplicativi e congrui, pertanto essi possono essere considerati validi ai fini della determinazione del pagamento. Si ritiene, inoltre, che la procedura adottata sia coerente con gli obiettivi della misura e l'importo dei pagamenti sia modulato in maniera logica, soprattutto in funzione di un potenziale sviluppo delle filiere produttive derivanti da suddette produzioni primarie. I calcoli effettuati sono ritenuti giusti, equi e verificabili ed i parametri utilizzati esatti ed adeguati alle finalità previste.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Zicarelli





*Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Relazione concernente il calcolo dell'importo del sostegno per la misura 10 del PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* predisposta dalla Regione Campania in applicazione dell'articolo 28 *Pagamenti agro-climatico-ambientali* del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Zicarelli)



settembre 2015

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio* prevede, all'art. 62, che gli Stati membri devono garantire che tutte le misure di sviluppo rurale che si intendono attuare siano verificabili e controllabili.


Il paragrafo 2, in particolare, stabilisce che se l'aiuto è concesso sulla base di costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri devono garantire che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie* prevede che gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono richiedono che:

- a. si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono;
- oppure
- b. si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili al sostegno:

- a) bovini



- b) ovini
- c) caprini
- d) equini
- e) suini
- f) uccelli.

Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni:

- (a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
- (b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- (c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza o il registro anagrafico (L.G o R.A);
- (d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le informazioni circa l'osservanza di tali condizioni, in relazione all'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

L'attività relativa al calcolo dei pagamenti per tali misure è stata realizzata dagli uffici competenti dell'Assessorato all'Agricoltura – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - che hanno, quindi, provveduto a sottoporli ad Organismi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi.

I valori determinati per il calcolo dei pagamenti per UBA da concedere agli allevatori che aderiscono agli impegni previsti dalle rispettive misure sono stati arrotondati con la regola del 5.



LA RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA SEGUENTE
MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Pagamenti agro-climatico-ambientali - art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

- Misura 10 *Pagamenti agro-climatico-ambientali*
 - ✓ Sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali*
 - Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*



Misura 10. *Pagamenti agro-climatico-ambientali*

Sottomisura 10.1. *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali*

Tipologia di intervento 10.1.5. *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*

1. Premessa

La presente relazione, analizza, per la misura programmata 10 *Pagamenti agro-climatico-ambientali*, sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*, gli aggravii economici, in termini di maggiori costi e mancato guadagno, derivanti dall'applicazione degli impegni connessi alla misura, al fine di effettuare la quantificazione del relativo sostegno previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Campania.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

La tipologia di operazione tende a proteggere specie e razze animali autoctone dal pericolo di abbandono a seguito delle continue trasformazioni della zootecnia e delle scelte produttive delle aziende derivanti da motivazioni economiche.

Per accedere al previsto sostegno, gli allevatori devono garantire che i capi allevati siano iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici delle rispettive specie o razze. I richiedenti devono sottoscrivere l'impegno ad allevare in purezza il numero di UBA per il quale è riconosciuto il sostegno, ad applicare uno specifico piano di accoppiamenti e ad iscrivere i nuovi nati al Libro Genealogico ovvero al Registro Anagrafico come previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e smi.

E' comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che, ad ogni buon fine, sono di seguito indicati.



SPECIE DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

Le razze autoctone campane

In Campania è stato individuato un numero consistente di razze autoctone minacciate di abbandono.

Esse sono:

- Bovini: Agerolese
- Caprini: Cilentana, Napoletana, Valfortorina
- Equini: Napoletano, Salernitano, Persano
- Ovini: Laticauda, Bagnolese, Matesina
- Suini: Casertana

Allo stato sono attivati i registri anagrafici delle seguenti razze autoctone, di cui risultano titolari, ai sensi della vigente normativa nazionale, le Associazioni Nazionali di razza o specie sotto indicate.

Queste ultime hanno reso disponibili, ciascuno per quanto di propria competenza, la consistenza del numero di femmine riproduttrici.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salernitano	R.A.	AIA	95
Suino Casertana	R.A.	ANAS	



Per le razze *capra valfortorina* e *ovina matesina* l'AssoNaPa ha già fatto formale richiesta di attivazione dei relativi registri anagrafici.

Per tali razze l'accesso al premio sarà possibile solo dopo l'attivazione dei registri e l'iscrizione dei capi.

Descrizione delle razze.

Bovino Agerolese

Originario della Provincia di Napoli, oggi sono allevate poche centinaia di capi nei comuni dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina. Deriva da incroci di bovini di razza Jersey con la popolazione locale. La popolazione, considerata in pericolo di estinzione dalla FAO (1992), ha subito nel corso degli anni una forte riduzione a causa del continuo ricorso all'incrocio di sostituzione con la Frisona Italiana.

L'*Agerolese* è inserita nel *Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione*, istituito per salvaguardare le razze bovine minacciate di estinzione che risultano allevate in Italia e per la salvaguardia di questi patrimoni genetici.

Il colore del mantello può variare dal castano al nero con un'orlatura di peli chiari intorno al musello anch'esso scuro, presenta corna di medio sviluppo, chiare, dirette lateralmente ed in avanti.

Le produzioni sono di buona qualità e talvolta aleatorie a causa delle difficoltà di approvvigionamento foraggero.

Il latte prodotto dai bovini di razza *Agerolese* è utilizzato per la produzione del *fiordilatte* e del *Provolone del Monaco*, formaggio quest'ultimo riconosciuto a Denominazione di Origine Protetta (DOP) con Regolamento (UE) n. 121/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 (pubblicato sulla GUCE n. 38 del 11.02.10).

Ovino Laticauda

L'ovino laticauda ha avuto probabilmente origine dalla pecora nord-africana, berbera o Barbaresca, ed ha assunto le caratteristiche attuali in seguito a successivi incroci con la pecora appenninica, tipica dell'Italia meridionale. L'area di allevamento è costituita dalle province di Benevento e di Avellino nonché dall'area pedemontana della provincia di Caserta. Il tipo di allevamento è quello stanziale in piccoli greggi, poderali, diffusi nella media ed alta collina delle richiamate provincie della Campania.



Di grande taglia, la pecora *Laticauda* ha il vello bianco costituito da blocchi prismatici, la testa pesante con profilo montonino, le orecchie grandi e portate lateralmente in basso. Il maschio adulto pesa da 90 a 100 kg e le femmine da 60 a 70.

Si tratta di una razza a duplice attitudine, buona produttrice di carne sia per l'elevato tasso di gemellarità (75%) sia per gli elevati accrescimenti degli agnelli, non disgiunta da una buona produzione di latte (80-100 kg a lattazione).

Ovino Bagnolese

La derivazione più probabile, per le particolari caratteristiche somatiche, sembra essere l'ovino di razza Barbaresca. La zona di allevamento è identificabile nel comune di Bagnoli Irpino e Venticano (AV) e l'area di diffusione interessa principalmente i Monti Picentini, gli Alburni, il Vallo di Diano, la Piana del Sele e, marginalmente, le colline del Casertano e del Beneventano.

Gli animali vengono allevati in greggi di piccole e medie dimensioni, con possibilità di trovare capi appartenenti ad altre razze e/o meticci tipi genetici, comportando inevitabilmente un alto grado di meticciamiento.

Di media taglia, l'ovino bagnolese ha il vello bianco, semiaperto, costituito da blocchi conici che ricopre completamente il tronco ad esclusione della faccia ventrale, della regione inferiore del collo, della testa e degli arti.

È una razza a duplice attitudine, con una produzione di latte variabile dai 150 Kg in 150 giorni (primipare) sino ai 194 Kg in 210 giorni (pluripare).

Ovino Matesina

La pecora *Matesina* è una razza/popolazione del massiccio del Matese, in provincia di Caserta. La sua origine è da ascrivere, con ogni probabilità, all'incrocio fra la razza Appenninica, a coda grassa, con la Gentile di Puglia, della quale conserva la mole e la buona produzione di lana.

La *Matesina* veniva allevata nelle zone collinari e montane del massiccio del Matese, a ridosso del lago omonimo. Attualmente la popolazione è a rischio di estinzione, in quanto, nel tempo, sono stati operati diversi incroci con altre razze nel tentativo di migliorarne la



produzione del latte. Il numero di soggetti allevati è, infatti, alquanto limitato e distribuiti in pochi allevamenti.

La taglia è media, con testa ben proporzionata al corpo, e corna presenti solo nel maschio; il vello è di colore bianco sporco o nocciola chiaro, a lana medio fine, chiuso e con boccoli tendenzialmente cilindrici; ricopre tutto il tronco, compresa la faccia ventrale e si estende alla fronte, alle guance ed agli arti.

Le produzioni di latte sono alquanto modeste, aggirandosi intorno agli 80 – 100 Kg per lattazione.

Capra Napoletana

La capra *Napoletana* è una razza/popolazione delle aree situate alle falde del Vesuvio e dei Monti Lattari. Origina dall'incrocio della popolazione locale con diversi ecotipi, principalmente della razza Alpina, di cui conserva in buona percentuale la taglia e la forma delle corna.

La popolazione è diffusa in piccoli allevamenti nelle aree di maggiore altitudine dei Monti Lattari e sul versante che si protende verso il mare della Penisola Sorrentina. Altri piccoli allevamenti si trovano alle falde del Vesuvio e sui monti di Avella.


La consistenza dei soggetti allevati è diminuita notevolmente negli ultimi anni, riducendosi a circa 800 capi distribuiti in pochi allevamenti di 10 – 150 capi.

La taglia è medio grande con mantello di colore nero uniforme con sfumature rossastre, perciò con un modello di pigmentazione prevalente di tipo eumelaninico, ma non sono rari soggetti con pigmentazione feomelaninica o fulva, oppure pomellato o screziato; il pelo può essere sia lungo che corto.

La produzione di latte varia dai 310 Kg di latte in 150 giorni (primipare) ai 440 Kg di latte in 210 giorni (pluripare).

Capra cilentana

La razza capra *Cilentana* è diffusa soprattutto nelle aree della provincia di Salerno, principalmente nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano. L'origine della razza/popolazione non è ascrivibile a nessun ecotipo in particolare, anche se è possibile



riconoscere l'influenza della *Garganica*, della *Camosciata delle Alpi*, della *Derivata di Siria* e, in alcuni casi, anche della *Girgetana*.

Alcune indagini tendenti alla tipizzazione sulla base dei caratteri esterni hanno condotto alla individuazione di tre razze/popolazione: *Cilentana fulva*, *Cilentana grigia* e *Cilentana nera*. Si tratta di razze/popolazioni che presentano particolari caratteristiche somatiche e fisiologiche differenziate in relazione alle condizioni pedoclimatiche; infatti gli ecotipi *fulva* e *grigia* si ritrovano maggiormente nelle zone di bassa collina, caratterizzate da pascoli più produttivi e più facilmente accessibili, mentre la *nera* è reperibile dovunque e soprattutto nelle zone di alta collina e di montagna e nelle aree con macchia mediterranea, i cui pascoli sono di difficile accesso e meno produttivi.

In una lattazione standard di 210 giorni, la capra *Cilentana* riesce a produrre mediamente 164 Kg di latte se appartiene al tipo *nera* e ben 235 Kg se appartiene al tipo *fulva*; la *grigia* presenta produzioni intermedie.

Capra Valfortorina o capra di Benevento

Popolazione caprina in stato di reliquia (consistenza di circa 100 capi), difficilmente difendibile da incroci con popolazioni caprine selezionate. Deriva probabilmente da incroci tra la popolazione locale e soggetti *Maltesi*, *Garganici* e *Alpini*. Allevata nelle vicinanze di Benevento.

Caratteri tipici della razza:

- Taglia: medio-grande.
- Testa: allungata, pesante, orecchie lunghe, larghe e pendenti generalmente a corne.
- Tronco: corto, con modesti diametri trasversali.
- Mantello: fulvo, uniformemente pezzato bianco.

La razza presenta un tasso di gemellarità di circa il 95% e una produzione di latte superiore ai 3 quintali.

L'ambiente di allevamento è la media collina, caratterizzata da pascoli poveri. L'allevamento è di tipo semiestensivo con alimentazione basata quasi esclusivamente sul pascolo, con integrazioni di fieno, avena e crusca in inverno.



La produzione di carne è rappresentata da capretti di 8-10 kg.

Suino di razza Casertana

La razza/popolazione *Casertana* (o *Napoletana* o *Pelatella*) ha origini antichissime (rappresentata in molte sculture e affreschi di epoca romana), ha contribuito alla formazione di importanti razze oggi largamente allevate (ad esempio la *Yorkshire* e la *Berkshire*, razze britanniche dalle quali discendono la *Large White*, la *Landrace*, la *Duroc* e la *Pietrain*).

La prolificità è limitata con una media di 4-6 suinetti per parto ed un massimo di 10.

Cavallo Napoletano, Persano e Salernitano.

Sono tre razze di origine esclusivamente campana ed allevate in particolare nella provincia di Napoli (*Napoletano*) ed in provincia di Salerno (*Salernitano* e *Persano*).

Sono cavalli con temperamenti diversi, dal docile e coraggioso *Persano* al vivace, ardito e generoso *Napoletano*, sino all'attento e reattivo *Salernitano*, particolarmente adatto all'ippoterapia.

Gli standard di ciascuna razza sono ben definiti all'interno del *Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione* (fonte: Registri anagrafici)

Fonti dei dati

I calcoli relativi alla definizione dell'importo dei premi sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da banche dati, da studi e indagini già esistenti. In particolare si è fatto riferimento a:

1. Associazione Nazionale Allevatori (A.I.A.) ed Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.)
2. Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (Cons.D.A.B.I.)
3. Università degli studi di Napoli *Federico II* - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali – Studio delle caratteristiche somatiche delle



popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione per la definizione dello standard di razza

4. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A.)
5. C.R.A. Istituto Sperimentale per la Zootecnia - Potenza
6. Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.)

3. Giustificazione del pagamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

- minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
- mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
- mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
- ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
- conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Di seguito si riportano, per ciascuna specie, i valori determinati:

Suino di razza *Casertana*



Per la razza/popolazione *Casertana* è stata determinata la differenza di PLV/scrofa rispetto a quella di suini ibridi terminali, comunemente utilizzati negli allevamenti. Per il calcolo si è tenuto conto del numero medio di suinetti /anno/ scrofa pari a 12 per la razza *Casertana* ed a 22-23 per il suino ibrido e dell'età alla macellazione pari a 18 mesi per la razza *Casertana* ed a 12 mesi per il suino ibrido.

Razza/popolazione	N° suini alla macellazione / anno	Peso vivo alla macellazione / anno (kg)	Prezzo di vendita / kg peso vivo (IVA esclusa)	PLV / scrofa / anno	PLV/UBA/anno
Casertana	11,0 (1)	1.100 (p.v.100 Kg /capo)	€ 1,23 (3)	€ 1.353,00	€ 2.706,00
Suino ibrido	22,0 (2)	3.080 (p.v.140 Kg /capo)	€ 1,19 (3)	€ 3.665,00	€ 7.330,40

(1) Cons.D.A.B.I. – Standard di razza/popolazione Antico “Casertana”

(2) Elaborazione dati C.R.P.A.

(3) Fonte ISMEA – anno 2012/13

Differenza PLV/UBA/anno = € 7.330,40 - € 2.706,00 = € 4.624,40/UBA

Ovini e caprini

Per gli ovini si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti delle razze/popolazioni considerate e di fattrici di razza *delle Langhe*, le cui attitudini produttive sono paragonabili. Il periodo di lattazione considerato è di 210 gg.

Razza/Popolazione	Prod.latte/lattazione (l)	Prezzo latte €/l	PLV / capo	PLV / UBA
Pecora delle Langhe	234 (1)	€ 0,74	€ 173,16	€ 1.154,00
Ovino laticauda	90 (2)	€ 0,74	€ 66,60	€ 444,00
Ovino matesina	90 (3)	€ 0,74	€ 66,60	€ 444,00
Ovino bagnolese	193 (3)	€ 0,74	€ 136,90	€ 952,13

(1) Produttività media anno 2012/13 – Provincia dell'Aquila (Fonte AIA);

(2) Fonte Mi.P.A.A.F.;

(3) Fonte Università degli studi di Napoli *Federico II* - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

Differenza PLV/UBA tra *Pecora delle langhe* e pecora *Laticauda*:


€ 1.154,00 - € 444,00 = € 710,40

Differenza PLV/UBA tra *Pecora delle langhe* e pecora *Matesina*:

€ 1.154,00 - € 444,00 = € 710,40

Differenza PLV/UBA tra *Pecora delle langhe* e pecora *Bagnolese*:

€ 1.154,00 - € 952,13 = € 202,27



Per le capre si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti di razze/popolazioni considerate e le fattrici di razza Maltese, le cui attitudini produttive sono paragonabili. Il periodo di lattazione è sempre di 210 giorni.

Razza	Prod. latte/lattazione (litri)	Prezzo latte / litro	PLV / capo	PLV / UBA
Capra Maltese	500(1)	€ 0,50(3)	€ 250,00	€ 1.667,00
Capra Cilentana	258(2)	€ 0,50(3)	€ 129,00	€ 860,00
Capra Napoletana	410(2)	€ 0,50(3)	€ 205,00	€ 1.367,00

(1) Fonte Mi.P.A.A.F.

(2) Fonte Università degli studi di Napoli *Federico II* - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

(3) Fonte: C.R.A. Istituto Sperimentale per la Zootecnia - Potenza

Differenza PLV/UBA tra capra maltese e capra cilentana:

$$€ 1.667,00 - € 860,00 = € 807,00$$

Differenza PLV/UBA tra capra maltese e capra napoletana:

$$€ 1.667,00 - € 1.367,00 = € 300,00$$

Bovino Agerolese

Per la razza Agerolese si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti appartenenti a questa razza/popolazione e le fattrici di razza Bruna, le cui attitudini produttive sono assimilabili.

Razza	Prod.latte/lattazione (kg)	Prezzo latte €/kg	PLV / UBA
Bovina Bruna	6.500(1)	€ 0,50 (2)	€ 3.250,00
Bovino Agerolese	4.100(1)	€ 0,70 (2)	€ 2.850,00

(1) Produttività media anno 2012/13 – Provincia di Napoli (Fonte AIA)

(2) Fonte ISMEA 2013

(3) Consorzio di tutela provolone del monaco DOP

Differenza PLV/UBA tra bovina *Bruna* e bovino *Agerolese*:

$$€ 3.250,00 - € 2.850,00 = € 400,00$$

Equini

Per i cavalli Napoletano, Salernitano e Persano non si dispongono di dati produttivi. In considerazione della esiguità di capi attualmente allevati e della necessità di intervenire a



tutela di razze a rischio di abbandono, l'importo del premio è stato determinato pari al massimo consentito dalla regolamentazione dell'Unione, in considerazione dell'urgenza dell'intervento di tutela, della necessità di incrementare la presenza di fattrici negli allevamenti ed, in ogni caso, della totale mancanza di produttività del capo equino all'interno dell'azienda zootecnica.

COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione sono definiti, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come quei costi aggiuntivi connessi all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non inclusi nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che possono essere calcolati sulla base di un costo standard.

Questi costi risultano associati alla sottoscrizione di un contratto tra l'ente pubblico e il beneficiario e implicano dei costi in termini di tempo speso, valutabili come costi opportunità, e costi sottoforma di vero e proprio esborso monetario nel caso di affidamento dell'incarico ad un professionista (ad es. CAA, consulente, ecc.).

La compensazione per i costi di transazione non può andare oltre il 20% del pagamento complessivo e anche se non facilmente quantificabili possono pesare in modo non indifferente sull'insieme dei costi sia materiali che immateriali effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui al presente documento di calcolo sono comprensive dell'incidenza sugli stessi dei costi di transazione, che mediamente incidono per non oltre il 5 % relativamente agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*.



CONCLUSIONI

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla

base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, escludendo i costi fissi e quelli di investimento.

Verificato che la PLV/UBA derivante dall'allevamento di specie e razze a rischio di abbandono è inferiore, indipendentemente dalla specie, rispetto a quello derivante dall'allevamento di altre razze più produttive e più diffuse, l'importo del premio è stato modulato preferendo quelle razza/popolazioni il cui allevamento è strettamente collegato alla produzione di prodotti tipici di un determinato areale.

Gli importi determinati per UBA/Anno di ogni singola specie, sulla base di quanto descritto, sono pertanto i seguenti:

Specie	Zootecnia tradizionale
Caprini	€ 200,00
Bovini	€ 200,00
Ovini	€ 200,00
Suini	€ 200,00
Equini	€ 200,00

Nell'ambito del **primo pilastro della PAC al fine di rafforzarne** l'efficacia ambientale le disposizioni dell'Unione prevedono che il pagamento del sostegno ivi previsto sia subordinato al rispetto, da parte dell'agricoltore, di alcune pratiche obbligatorie rientranti nel cosiddetto *greening* o *inverdimento* (art. 43 del regolamento n. 1305/2013).

Tali pratiche possono sovrapporsi, in linea generale, con alcuni impegni che i beneficiari assumono nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale e, segnatamente, delle misure agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le tipologie di intervento previste dal PSR Campania relativamente alla misura/sottomisura/tipologia di intervento in oggetto, pur tuttavia, non denotano alcun elemento di sovrapposizione con le pratiche *greening*. La possibilità, pertanto, del doppio finanziamento di pratiche *greening* con il sostegno previsto dallo sviluppo rurale per la misura/sottomisura/Tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* non sussiste.

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Zicarelli)



Nell'ambito delle scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC, inoltre, l'Italia ha comunicato all'Unione europea la decisione di adottare 17 misure di sostegno accoppiato, in applicazione del Titolo IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le misure che sono di interesse della zootecnia sono le seguenti:

- ✓ **Misura n. 1** – Latte
- ✓ **Misura n. 2** – Latte in zone di montagna
- ✓ **Misura n. 3** – Latte di bufala
- ✓ **Misura n. 4** – Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine
- ✓ **Misura n. 5** – Premio ai bovini macellati
- ✓ **Misura n. 6** – Ovini
- ✓ **Misura n. 7** – Macellazione ovi-caprini

Il sostegno di cui alla misura 4 può sovrapporsi con le indennità previste dalla sottomisura/tipologia di intervento in oggetto nei casi in cui le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine appartengano a razze autoctone minacciate di abbandono.

Per tali casistiche nel calcolo dei pagamenti previsti dalle specifiche misure del PSR, laddove necessario, si è tenuto in debita considerazione l'importo corrispondente al sostegno accoppiato.

Per quanto concerne in particolare l'eventuale sovrapposizione tra il sostegno di cui alla misura 4 e quello previsto dalla misura 10.1.5. del PSR si precisa quanto segue.

Il Decreto Ministeriale *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020* prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 prevede nell'allegato 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4 solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. Al riguardo si evidenzia che la razza *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Cosa che invece si può verificare per la razza *Agerolese* e, pertanto, nel calcolo dei pagamenti previsti dalla misura 10.1.5 del PSR si è provveduto a tenere in debita considerazione l'importo corrispondente al sostegno accoppiato.

